



## COMUNE DI TERNI

Avvocatura Comunale

P.zza M. Ridolfi, 1- Palazzo Spada

+ 39 0744549516/549699 - fax 549699

francesco.silvi@comune.terni.it

Prof. n.

116944/15

Risposta a nota n. 114024

in data 31.08.2014

Allegati n. 1

**OGGETTO: richiesta parere legale su rinnovo appalto servizio di produzione pasti per scuole infanzia primarie e secondarie. Riscontro.**

Terni

Al Presidente II<sup>a</sup> Commissione Cons.  
c.a. Dr. Francesco Filipponi

e p. c.

Al Sindaco - Sen. L. Di Girolamo

Il.ss.

E' pervenuta in data 1.09.2015 la richiesta di parere in oggetto in relazione all'avvenuto rinnovo (Dicembre 2013) dell'appalto del servizio di produzione pasti per le scuole, articolata in tre quesiti, ovvero:

- 1) *"Per analoga questione (impianti natatori minori di Campitello e B. Bovio), l'Avvocatura comunale aveva dato parere contrario e l'assoluta necessità di andare a gare sebbene nel contratto precedente fosse prevista questa opzione;*
- 2) *La determinazione Dirigenziale n. 3683 del 30.12.2013, relativa al rinnovo del servizio ai precedenti gestori, sarebbe dovuta essere fatta, come da art 9 del capitolato, con 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale dell'appalto, (dicembre 2013), è stata elaborata solo a dicembre 2013;*
- 3) *Al momento ci sono leggi Nazionali e Regionali, non in vigore nel 2008, che garantiscono la necessità di introdurre alimenti a Km zero e vegani."*

In via preliminare la richiesta di parere su attività provvedimento esaurita, quindi afferente atti amministrativi consolidati (per mancata impugnazione decorsi 60 giorni dall'adozione) si rivela irricevibile, non fungendo l'Avvocatura Comunale da organo di controllo di legittimità, tantomeno postumo (demandato per legge ad altri organismi).

Tanto più che a norma del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi l'Avvocatura Comunale, oltre ad occuparsi in via prioritaria della rappresentanza in giudizio dell'Ente, presta attività di consulenza giuridica in via esclusiva al Sindaco ed al Segretario generale, non potendo, per inderogabili previsioni di legge, ingerirsi nell'attività gestionale.

Posto quanto sopra e nell'auspicio di evitare un irrituale aggravio di procedimenti consultivi e che l'Avvocatura Comunale venga chiamata ad esprimere valutazioni su atti afferenti il dibattito politico ma non di diretta attualità sul piano amministrativo, per mero spirito di collaborazione si rappresenta quanto segue:

La questione posta all'attenzione della scrivente Avvocatura attiene ad un rinnovo contrattuale di un appalto di servizi deliberato a Dicembre 2013 ed a fronte del quale non risultano pendenze avanti ad organi giurisdizionali (per cui il contratto è pacificamente efficace).


Ne discende l'intangibilità degli atti e provvedimenti connessi stante la sussistenza della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, poiché nel vigente sistema vi è equiparazione, quanto ad effetti, del provvedimento - eventualmente - illegittimo al provvedimento legittimo; vi è, dunque, indifferenza tra legittimità/validità rispetto all'efficacia, almeno fino a quando non venga

dichiarata (nei modi previsti dalla legge, dagli organi preposti e nei termini perentori di legge) la difformità dell'atto rispetto al modello normativo preconstituito.

Quanto poi al precedente menzionato nella vostra richiesta si fa presente che l'Avvocatura Comunale ha espresso (v. nota prot. 110498 in data 6.08.2014) una valutazione preventiva sull'ipotesi di rinnovo di una concessione di servizi mentre il caso che occupa è relativo alla diversa fattispecie dell'appalto di servizi ("*...si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione; ex plurimis - v. Cons. St., sez. V, 9 settembre 2011, n. 5068*), pertanto, risulta del tutto fuorviante ogni sovrapposizione di precedenti valutazioni ed il loro adattamento a casi diversi, seppure i principi generali di derivazione comunitaria risultano applicabili ad ambo le fattispecie nel rispetto, tuttavia, delle corrispondenti specifiche discipline.

Distinti saluti.

Avv. Paolo Gennari



Avv. Francesco Silvi

